



**COMUNE DI CISTERNA D'ASTI**  
**UNIONE DI COMUNI "COLLINE ALFIERI"**  
 Provincia di Asti



**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N.15**

**OGGETTO:**  
**MODIFICA REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**  
**APPROVATI CON LA D.C.C. N. 19 DEL 25/07/2014"**

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventisei**, del mese di **maggio**, alle ore **venti** e minuti **dieci** nella sala delle adunanze consiliari, convocato mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

| Cognome e Nome      | Carica       | Presente         | Assente |
|---------------------|--------------|------------------|---------|
| PELETTO RENZO       | Sindaco      | X                |         |
| MASSOCCO ONORINA    | Vice Sindaco | X                |         |
| BODDA MARIO         | Consigliere  | X                |         |
| LANO EMANUELE       | Consigliere  | X                |         |
| MO STEFANO          | Consigliere  | X                |         |
| CRISTOFANINI JASMIN | Consigliere  | X                |         |
| BODDA MAGGIORINO    | Consigliere  | X                |         |
| BELLAMIO FABRIZIO   | Consigliere  | X                |         |
| BODDA GERVASIO      | Consigliere  | X                |         |
| BERTELLO FRANCESCO  | Consigliere  | X                |         |
| BODDA ANDREA        | Consigliere  | X                |         |
|                     |              |                  |         |
|                     |              |                  |         |
|                     |              | Totale Presenti: | 11      |
|                     |              | Totale Assenti:  | 0       |

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Giuseppina Maria MELICA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PELETTO RENZO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Segretario Comunale ed il Responsabile del Servizio Finanziario illustrano l'argomento posto all'ordine del giorno;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario ;

Vista l'allegata proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri a norma dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 inerente l'argomento posto all'ordine del giorno;

Con voti unanimi favorevoli resi legalmente

#### DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto " MODIFICA REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVATI CON LA D.C.C. N. 19 DEL 25/07/2014" .

Di inviare la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, Direzione federalismo fiscale – tramite procedura telematica come previsto dalla nota del 28.02.2014 Prot. 4033/2014.

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Di dare atto che le modifiche apportate al vigente Regolamento hanno efficacia, ai sensi della vigente normativa, dal 1.01.2015.

Con successiva separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:  
"MODIFICA REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  
APPROVATI CON LA D.C.C. N. 19 DEL 25/07/2014"

Richiamato l'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 19 del 25/07/2014 4 avente ad oggetto: "Approvazione dei Regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", con la quale si sono approvati i regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014" e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), la tassa sui rifiuti (TARI) ed il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Rilevato che occorre modificare alcuni articoli delle Disposizioni Generali IUC e dei Regolamenti Imu e Tasi dove si stabiliscono gli importi minimi dei versamenti e rimborsi e la tassazione dei terreni agricoli a seguito dell'entrata in vigore del *decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 34 «Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale;*

Ritenuto di :

- sostituire il comma 5 dell'art. 9 – delle Disposizioni Generali IUC con il seguente:  
5. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al minimo stabilito singolarmente per i vari tributi.
  
- inserire all'art. 9 della Regolamentazione Imu dopo il comma 3 il seguente comma 4:  
4. Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 34 «Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.». pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 25-3-2015 - Suppl. Ordinario n. 15, all' articolo 1 bis ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A (tra cui compare Cisterna d'Asti) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, si detraggono, fino concorrenza del suo ammontare, euro 200,00. Tale detrazione si applica ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche ) nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
  
- cassare il capoverso sottoriportato del comma 2 dell'art. 12 della Regolamentazione Imu :  
i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina individuati nei modi e nei termini di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, che così recita: "...*Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla [lettera h\) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), iscritti nella previdenza agricola, e gli altri.....*";
  
- sostituire il comma 7 dell'art. 15 della Regolamentazione Imu con il seguente:  
7. Il versamento non deve essere eseguito qualora l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente, e non alle singole rate di acconto e di

saldo, è inferiore a euro 5,00 (cinqueeuro). Medesimo importo è applicato anche per eventuale rimborso dovuto dal Comune per somme indebitamente corrisposte dal contribuente.

- All'articolo 32 comma 1 della Regolamentazione Tari la scadenza delle rate viene prevista nei mesi di luglio e novembre , con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di luglio.
- sostituire l'art. 10 – comma 1 - della Regolamentazione Tasi con il seguente:
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge n° 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 5,00 euro (cinqueeuro) per anno d'imposta.

-aggiornare ai sensi dell'art. 6 della Regolamentazione Tasi l'individuazione ed i costi dei servizi indivisibili con il nuovo allegato C) .

PRESO atto che il Decreto del Ministero dell'Interno in data 16.03.2015 ha differito al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali e che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 il termine è stato ulteriormente differito al 30.07.2015;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ns. prot.2083 , allegato alla presente proposta;

PER i motivi sopra esposti la Giunta comunale propone che il Consiglio comunale

#### **DELIBERI**

- Di modificare le Disposizioni Generali luc e i Regolamenti Imu e Tasi approvati con D.C.C. N. 19 del 25/04/2014 nel seguente modo:

- sostituire il comma 5 dell'art. 9 – delle Disposizioni Generali luc con il seguente:

5.Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al minimo stabilito singolarmente per i vari tributi.

- inserire all'art. 9 della Regolamentazione Imu dopo il comma 3 il seguente comma 4:

4. Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 34 «Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.». pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 25-3-2015 - Suppl. Ordinario n. 15, all' articolo 1 bis ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A (tra cui compare Cisterna d'Asti) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, si detraggono, fino concorrenza del suo ammontare, euro 200,00. Tale detrazione si applica ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche ) nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

- cassare il capoverso sottoriportato del comma 2 dell'art. 12 della Regolamentazione Imu :

i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina individuati nei modi e nei termini di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, che così recita: *“....Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla [lettera h\) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), sulla base dell'altitudine riportata*

*nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), iscritti nella previdenza agricola, e gli altri.....”;*

- sostituire il comma 7 dell'art. 15 della Regolamentazione Imu con il seguente:
  8. Il versamento non deve essere eseguito qualora l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente, e non alle singole rate di acconto e di saldo, è inferiore a euro 5,00 (cinque/00). Medesimo importo è applicato anche per eventuale rimborso dovuto dal Comune per somme indebitamente corrisposte dal contribuente.
  
- all'articolo 32 comma 1 della Regolamentazione Tari la scadenza delle rate viene prevista nei mesi di luglio e novembre , con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di luglio.
  
- sostituire l'art. 10 – comma 1 - della Regolamentazione Tasi con il seguente:
  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge n° 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 5,00 euro (cinque/00) per anno d'imposta.
  - Di aggiornare ai sensi dell'art. 6 della Regolamentazione Tasi l'individuazione ed i costi dei servizi indivisibili con il nuovo allegato C).
  - Di dare atto che le modifiche apportate al vigente Regolamento hanno efficacia, ai sensi della vigente normativa, dal 1.01.2015
  - Di dare atto che a seguito delle modifiche apportate, il nuovo testo regolamentare è quello allegato alla presente proposta – allegato 1)

| <b>PARERI</b>   |            |            |                           |
|---|------------|------------|---------------------------|
| di cui all'art.49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 |            |            |                           |
| Parere  | Esito      | Data       | Il Responsabile           |
| Tecnico – contabile   | Favorevole | 26.05.2015 | Giachino Luisa Giuseppina |

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to: (PELETTO RENZO)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: (Dott.ssa Giuseppina Maria MELICA)

---

N. Reg. pubb. 195

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Responsabile della gestione albo pretorio on line che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune ove vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cisterna d'Asti, li **09/06/2015**

**IL RESPONSABILE GESTIONE ALBO PRETORIO ON LINE**  
F.to: (GALLINO Piera)

---

**ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26-mag-2015

[x ] perché dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000.

[ ] per la scadenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ex art. 134, 3° comma, del D.lgs. 267/2000.

Cisterna d'Asti, li 09-giu-2015

**IL RESPONSABILE GESTIONE ALBO PRETORIO ON LINE**  
(GALLINO Piera)

---

**CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi senza opposizioni.

Cisterna d'Asti, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE GESTIONE ALBO PRETORIO ON LINE**  
(GALLINO Piera)